



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA e RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2009

Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione.

Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica

ONOREVOLI SENATORI. - Il tema delle riforme istituzionali è da circa venticinque anni all'attenzione del Parlamento. Nel tempo, si sono succeduti vari tentativi di riforma, più o meno autorevolmente sostenuti, e le proposte in materia di decentramento autonomista e di federalismo, di stabilità e di governabilità, di rappresentanza e di decisione politica hanno affaticato generazioni di costituzionalisti e dato vita a un intenso confronto politico e dottrinale.

Le riforme istituzionali hanno attraversato e caratterizzato, in particolare, l'intero corso della XIV legislatura. Il progetto di riforma del Governo di centro-destra modificava interamente la parte seconda della Costituzione. Ma il *referendum* del 25 e 26 giugno 2006 ha bocciato una riforma costituzionale probabilmente troppo pretenziosa e di conseguenza poco chiara al popolo italiano.

Numerosi progetti di legge sono stati presentati nella XV legislatura e sono anche arrivati alla discussione in Aula, peraltro senza giungere all'approvazione finale anche a causa della fine anticipata della stessa legislatura.

Il presente disegno di legge costituzionale non intende affrontare il tema nella sua globalità, ma vuole razionalizzare le istituzioni per migliorarne il funzionamento e per ridurre i costi; un intervento di cui beneficeranno le casse dello Stato, facendo anche riacquistare alla classe politica una maggiore fiducia agli occhi dell'opinione pubblica. Si propone anzitutto la riduzione del numero dei parlamentari, secondo le linee di un dibattito ormai antico, che vede nella riduzione medesima sia l'obiettivo della riduzione dei costi, sia la definizione di un livello di più efficiente rappresentanza politica. Secondo il presente disegno di legge costituzionale il

numero dei deputati diminuisce da seicentotrenta a trecento e il numero dei senatori da trecentoquindici a centocinquanta. L'obiettivo primario di tale riduzione è duplice: da un lato quello di rendere maggiormente efficiente il procedimento camerale nel suo complesso salvaguardando, nel contempo, il principio supremo della rappresentanza parlamentare. Dall'altro quello di trasformare la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica in istituzioni significativamente molto meno dispendiose di risorse economiche, nell'ambito di una auspicata maggiore sobrietà di tutte le istituzioni della Repubblica, anche in riferimento alle altre amministrazioni statali centrali e periferiche.

Un'attenzione particolare è poi dedicata alle regioni. Nei primi anni Novanta il dibattito evidenziava l'insoddisfazione per un sistema ancora segnato dal prevalere di un centralismo statalista. La grande crisi politico-istituzionale di quegli anni diede una forte spinta al decentramento delle funzioni dello Stato e al rafforzamento delle istituzioni territoriali, con l'introduzione di innovazioni importanti, poi culminate nella riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001).

Lo spostamento di consistenti quote di potere reale verso il basso non sempre ha prodotto buon governo, trasparenza nei processi decisionali e maggiore responsabilità dei governanti verso i governati: anzi, non sono mancati casi in cui è cresciuta la dissipazione clientelare delle risorse in un contesto di sostanziale irresponsabilità. E ciò appare tanto più riprovevole in quanto il sistema sembra talora impermeabile alla grave crisi della finanza pubblica.

Con il presente disegno di legge costituzionale si vogliono pertanto introdurre regole stringenti per quanto riguarda l'assetto degli organi istituzionali della regione. Si intende così dare risposta a critiche assai diffuse che sono sorte - soprattutto a seguito dell'adozione dei nuovi statuti regionali - per la proliferazione del numero dei consiglieri e degli assessori.

Infatti si propone di inserire nella potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la legislazione elettorale delle regioni, fissando di conseguenza un numero di consiglieri regionali correlato al numero di abitanti delle regioni e determinando il numero degli assessori in relazione alla composizione dei consigli regionali.

Il disegno di legge costituzionale prevede infine la soppressione delle province. La provincia, infatti, continua ad apparire, come sempre è stata, un ente lontano dalla gente e dall'elettorato, il quale non percepisce il nesso tra fiducia concessa, *leadership* provinciale e ritorno in termini di servizi e, quindi, di responsabilità. In sostanza, quindi, il presente disegno muove da un'esigenza di semplificazione del quadro istituzionale che è innanzitutto percepita dalla stragrande maggioranza della popolazione. Le province sono enti non radicati storicamente (diversamente dai comuni), che rappresentano, nel processo decisionale, un passaggio in più, e anche dalla prospettiva della scienza politica l'aggregazione di interessi a livello provinciale si sovrappone e duplica, moltiplica, altre fasi per la risoluzione dei problemi. Gli interessi sono infatti già mediati, oltre che a livello politico attraverso partiti, *lobby* e associazioni, anche a livello istituzionale per il tramite degli organi comunali, di comunità montana (ove esistente), di altre forme associative e di regione. Risulta paradossale che per svolgere funzioni prevalentemente di coordinamento si mantenga un ulteriore livello di governo e che l'apparato provinciale sia reputato del pari indispensabile al fine di

svolgere le (non numerose) funzioni amministrative di livello sovracomunale, per le quali il principio di sussidiarietà suggerisce di devolvere l'attuazione a un livello maggiore del comune.

Attualmente poi, secondo quanto disposto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le funzioni più importanti delle province riguardano la difesa del suolo e delle risorse idriche, la viabilità, la caccia e la pesca, l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale e compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado e artistica, compresa l'edilizia scolastica. Si tratta, come si vede, di funzioni che sono già svolte a livello interprovinciale o regionale (come nel caso degli ambiti territoriali ottimali idrici e per lo smaltimento dei rifiuti) o che possono essere meglio svolte dalle città metropolitane, quando saranno costituite, e dalle regioni, il cui ruolo è stato potenziato con la citata riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.

Se poi si affronta la questione in termini di costi, va rilevato che in media, tra entrate tributarie, trasferimenti ed entrate extratributarie, ogni italiano spende per le province in media quasi 160 euro ogni dodici mesi. Una cifra che negli ultimi cinque anni è aumentata del 15 per cento.

La soppressione delle province, oltre che consentire la realizzazione di un assetto politico istituzionale più lineare e sicuramente più funzionale, permetterebbe quindi un enorme risparmio per le casse dello Stato e costituirebbe per i cittadini un chiaro segnale di volontà di riformare la «macchina amministrativa», a vantaggio della semplificazione di un sistema che sia efficiente e, soprattutto, meno dispendioso. Da ultimo, l'accorciamento della catena decisionale costituirebbe senza dubbio un decisivo deterrente contro corruzioni e clientele. In questo quadro, la soppressione delle province diventa più che mai il simbolo di un forte e coerente impegno nei confronti del Paese.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Riduzione del numero dei parlamentari)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta» e «dodici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «trecento» e «sei»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantaquattro».

2. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «trecentoquindici» e «sei» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «centocinquanta» e «tre»;

b) al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattro».

Art. 2.

(Modifica della rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione)

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni e i Comuni».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione)

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera *p)*, la parola: «, Province» è soppressa;

b) al terzo comma, dopo le parole: «con l'Unione europea delle Regioni» sono inserite le seguenti: «; legislazione elettorale regionale e definizione degli organi di governo regionali»;

c) al sesto comma, terzo periodo, le parole: «, le Province» sono soppresse.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)

1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 119
della Costituzione)*

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ai commi primo, secondo e sesto, le parole: «le Province,» sono soppresse;
- b) al quarto comma, le parole: «alle Province,» sono soppresse;
- c) al quinto comma, la parola: «Province,» è soppressa.

Art. 7.

*(Modifica all'articolo 120
della Costituzione)*

1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

Art. 8.

*(Limite al numero dei componenti
dei consigli e delle giunte regionali)*

1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«Il numero dei consiglieri regionali di ciascuna regione è determinato in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, ed è così determinato:

- a) trenta consiglieri per le Regioni fino a tre milioni di abitanti;
- b) quaranta consiglieri per le Regioni fino a cinque milioni di abitanti;
- c) cinquanta consiglieri per le Regioni con più di cinque milioni di abitanti.

I gruppi consiliari possono essere costituiti con un numero minimo di componenti pari a un decimo dei consiglieri regionali.»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il numero dei componenti della Giunta regionale è così determinato:

a) sette componenti per i Consigli regionali composti da trenta consiglieri;

b) dieci componenti per i Consigli regionali composti da quaranta consiglieri;

c) quattordici componenti per i Consigli regionali composti da cinquanta consiglieri».

Art. 9.

(Abrogazione del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione è abrogato.

Art. 10.

(Abrogazione del primo comma dell'articolo 133 della Costituzione)

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato.

Art. 11.

(Norme di attuazione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si provvede, con legge dello Stato, a regolare il passaggio delle funzioni delle province alle regioni o ai comuni, nonché quello dei beni di proprietà e del personale dipendente delle province medesime ai citati enti.

